



Il Codice del Consumo e la legislazione a tutela del consumatore con particolare attenzione ai temi della sicurezza dei prodotti e della responsabilità per danno da prodotti difettosi

La legislazione a tutela del consumatore

Da molti anni si è sviluppata, soprattutto per iniziativa del legislatore comunitario, una disciplina speciale il cui denominatore comune è quello di preconstituire una particolare tutela per una parte contraente (il cosiddetto "consumatore"), considerata per definizione "parte debole".

Il Codice del consumo

Il nuovo "Codice del consumo" - emanato con il **D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206** (decreto pubblicato nella G.U. n. 235 dell'8 ottobre 2005) - è entrato in vigore il successivo **23 ottobre 2005**. Si tratta, precisamente, del decreto legislativo con il quale viene data attuazione alla delega conferita al Governo con la Legge 9 luglio 2003 n. 229, legge di semplificazione per il 2003.

Il Codice rappresenta il frutto di un'importante operazione di riordino e di armonizzazione della disciplina vigente in materia, che è stata adeguata agli orientamenti europei e coordinata al fine di incrementare i livelli di tutela del consumatore in sede nazionale e sopranazionale. Vi si riconoscono in forma chiara ed esplicita i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti e ne viene promossa la tutela, anche in forma collettiva.

Per quanto si tratti di una normativa di tutela, il Codice **interseca direttamente i rapporti tra imprese e consumatori** proponendosi di rendere omogenei gli *standard* di tutela del consumatore su base europea; il sistema di tutela delineato dal Codice è incentrato essenzialmente sul *principio di trasparenza* dei rapporti consumatore/professionista e sul "*diritto di ripensamento*", con una tendenziale omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto. Entrambi i principi si fondano sull'idea che l'ordinamento debba garantire condizioni di fondo idonee a compensare l'affermata "debolezza strutturale" del privato consumatore.

Il Codice del consumo è suddiviso in sei Parti che raccolgono **per grandi linee tematiche** le discipline settoriali finora sparse in molteplici fonti normative:

- "Disposizioni generali" (**Parte I**)
- "Educazione, informazione, pubblicità" (**Parte II**)
- "Il rapporto di consumo" (**Parte III**)



- “Sicurezza e qualità” (**Parte IV**)
- “Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia” (**Parte V**)
- “Disposizioni finali” (**Parte VI**)

Nozione di consumatore

Il Codice del consumo introduce una **nozione unitaria di consumatore**, ponendo così fine alle incertezze determinate, anche in fase applicativa, da definizioni molteplici ed in parte difformi contenute nei vari spezzoni di cui si compone il blocco normativo a tutela del consumatore nel suo complesso.

L'art. 3, comma 1, lett. a) del codice definisce **consumatore o utente** “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Pertanto, i requisiti essenziali della nozione sono:

- il consumatore è sempre esclusivamente una **persona fisica** (e non un'impresa)
- il soggetto qualificato come consumatore (nel rapporto contrattuale, ma non solo) deve agire **per scopi estranei all'eventuale attività imprenditoriale o professionale svolta**
- **la controparte** deve essere **un'impresa o un professionista**.

Da tale definizione si evince che l'impresa non può mai avvalersi delle tutele poste a favore del consumatore non potendo mai la stessa rivestire la qualifica di “consumatore”; le imprese, in questa prospettiva, rappresentano le parti contrattuali che instaurano rapporti con il consumatore.

Nozioni di professionista e produttore

Alla figura del consumatore si affianca quella della sua naturale controparte, vale a dire il **professionista**, inteso dall'art. 3, comma 1, lett. c) quale “persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario” e quindi qualsiasi impresa.

A questo punto si impone una ulteriore rilevante precisazione: non tutte le discipline assorbite oggi nel “Codice del consumo” riguardano in senso stretto il **rapporto professionista/consumatore**. Alcune (ad esempio quella sulla responsabilità del produttore, ma è soltanto un esempio tra i diversi possibili) esulano da questa relazione commerciale e quindi hanno un ambito di applicazione ben più ampio, che **oltrepassa di gran lunga i limiti di quel rapporto**. E' evidente che, alla luce di questa semplice considerazione, i riflessi delle disposizioni



contenute nel Codice in questione sulle imprese e sulle loro attività commerciali si presentano ancor più diretti ed immediati.

In questa prospettiva allargata, appare centrale anche la nozione di **produttore** definito in via generale dall'art. 3, comma 1, lett. d) del Codice, quale "fabbricante del bene o fornitore del servizio, o suo intermediario, nonché importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea o comunque persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo".

Infine, altra nozione rilevante contenuta nell'art. 3 in commento, cui non si può in questa sede che fare rinvio, è quella di **prodotto** (vedasi art. 3, comma 1, lett. e).

Educazione del consumatore

La disposizione dell'art. 4 del Codice mette a fuoco uno degli obiettivi fondamentali cui è ispirato il provvedimento generale di riordino: l'"**educazione del consumatore**".

La norma riflette la seguente valutazione di fondo radicata in ambito comunitario: il consumatore – considerato quale soggetto economico – soprattutto mediante l'informazione e la conseguente educazione è posto nella situazione di poter apprezzare esattamente i termini essenziali dell'operazione economica di cui è partecipe e quindi solo così può operare scelte realmente consapevoli. Attraverso le informazioni offerte al consumatore e tramite "l'educazione" del medesimo (stando al Codice da promuovere ed incentivare) si punta a ridurre ed a colmare la disparità a livello informativo che si ritiene caratterizzare la relazione tra professionista e consumatore.

Inderogabilità dei diritti del consumatore

Il "Codice del consumo" stabilisce, con una disposizione largamente innovativa e di sicuro impatto anche per le imprese (art. 143), l'**irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore**, disponendo la nullità di ogni pattuizione contraria alle previsioni del Codice. In questo senso, anche la scelta di una legislazione diversa da quella italiana non può pregiudicare le condizioni di tutela minima previste dal Codice.

Abrogazioni

Il riordino all'interno di un testo unico del complesso delle disposizioni in materia di tutela del consumatore ha comportato la trasposizione delle specifiche disposizioni nel nuovo Codice del consumo con la conseguente espressa abrogazione dei relativi provvedimenti normativi (art. 146). Fra questi è opportuno menzionare almeno i seguenti, in quanto di diretto interesse per le



imprese: il DPR 24 maggio 1988, n. 224, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi; il D. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; il D. lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole; il D. lgs. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza; il D. lgs. 21 maggio 2004, n. 172 (che aveva già sostituito il precedente D. lgs. 115/95), relativo alla sicurezza generale dei prodotti.

Per gli sviluppi futuri del blocco normativo ora consolidato nel Codice, il legislatore prevede che ogni intervento normativo riguardante le materie nello stesso disciplinate, vada attuato solo con espressa disposizione del legislatore, escludendosi pertanto forme di abrogazione implicita, e quindi **mediante esplicita modifica integrazione, deroga o sospensione** delle specifiche disposizioni nel medesimo Codice contenute.

Altre discipline extra codice

Il complesso di provvedimenti legislativi considerati dall'estensore del Codice del consumo, non esauriscono però l'intera normativa a tutela del consumatore presente nel nostro ordinamento. Non viene infatti considerato il D. lgs. 73 del 1992 relativo ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori; né vengono compresi nel Codice, in quanto chiaramente successivi alla delega per il riordino della materia, il D. lgs n. 122 del 2005 sulla tutela degli immobili da costruire ed il D. lgs. 190 del 2005 relativo ai contratti a distanza per l'erogazione di servizi finanziari.

Orientamenti della giurisprudenza sulla definizione di consumatore

La giurisprudenza prevalente sia di merito (Tribunale di Firenze, 4.4.2001; Tribunale di Lanciano, 31.10.2001) che di legittimità (Cass. civile, sez. III, 10.08.2004, n. 15475; sez. III, 11.10.2002, n. 14561; sez. I, 25.7.2001, n. 10127; sez. III, 14.4.2000, n. 4843) fino ad ora formatasi sulla "nozione di consumatore" ha ribadito i requisiti indicati nel paragrafo sopra dedicato a tale nozione. Anche la Corte di Giustizia europea ha più volte ribadito che la nozione di consumatore si riferisce esclusivamente alla persona fisica (sentenza della terza sezione della Corte del 22.11.2001 – cause C-541/99 e C-542/99). La stessa Corte ha peraltro stabilito, molto recentemente (sentenza della seconda sezione della Corte del 20.01.2005 – causa C-464/01), che, qualora un contratto abbia come oggetto un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo a tale attività, non si verta in ipotesi di "contratto del consumatore" (per lo meno, ai fini dell'applicazione delle regole più favorevoli sulla competenza di cui agli artt. 13 -15 della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione



delle sentenze in materia civile e commerciale), a meno che l'uso professionale sia del tutto trascurabile nel contesto dell'operazione.

Esiste, tuttavia, un orientamento sempre più minoritario, per quanto non ancora del tutto superato, che ha cercato di ampliare sotto diversi profili la nozione di consumatore, per comprendervi il piccolo imprenditore considerandolo, nei singoli casi sottoposti all'attenzione degli organi giurisdizionali, alla stregua di "parte debole del rapporto" (Tribunale di Lucca 4.7.2000; Tribunale di Roma 20.10.1999; Tribunale di Ivrea 5.10.1999). Un esempio di tale assai circoscritto orientamento è dato anche da pronunce della Cassazione Civile che, prima nel 2001 e poi nel 2004, hanno esteso la tutela propria dei consumatori anche al soggetto giuridico "condominio", sulla base della considerazione che chi (nel caso di specie l'amministratore) agisce per il condominio assume vincoli non in proprio ma per i condomini, cui – in questa opinabile ricostruzione – competerebbe la qualifica di "consumatori", a meno che non si tratti di esercizi commerciali (Cass. civile, sez. II, 24.2.2004, n. 3640; sez. III, 24.7.2001, n. 10086).

Deve comunque essere ricordata anche la Sentenza n. 469 del 2002, con la quale la Corte Costituzionale ha respinto la censura di incostituzionalità delle norme sulle clausole abusive per i "consumatori" sotto il profilo di una presunta discriminazione tra piccolo imprenditore e artigiano rispetto al privato consumatore, ribadendo la nozione rigorosa e limitata di "consumatore" tutelato.

Oggi il consumatore appare un soggetto economico a tutti gli effetti ed un attore rilevante sul mercato a tal punto che viene riconosciuto allo stesso un **interesse diretto alla conservazione del carattere liberamente concorrenziale e competitivo del mercato** stesso (con conseguente legittimazione a proporre azioni in sede giurisdizionale); per questa via, imboccata di recente dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civile, sez. I, 26.8. 2005, n. 17398), il consumatore acquista voce in capitolo anche sulle problematiche concorrenziali in senso ampio (o *anti-trust*) e diventa un interlocutore quasi obbligato per le imprese nella loro attività di gestione contrattuale e commerciale.



Sicurezza dei prodotti

Fonte normativa

Articoli da 102 a 113 del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206).

D. Lgs 21 maggio 2004, n. 172, relativo alla sicurezza generale dei prodotti (ABROGATO).

Ambito di applicazione

Ambito oggettivo

Le norme si applicano a qualsiasi prodotto destinato, anche nell'ambito di una prestazione di servizi, al consumatore o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato **dal consumatore**, secondo la definizione generale di prodotto contenuta all'art. 3, comma 1, lett. e) del Codice del Consumo, laddove non esistano, nell'ambito della normativa vigente, delle disposizioni specifiche aventi ad oggetto la sicurezza dei prodotti.

Per i prodotti soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni in commento si applicano solo per gli aspetti ed i rischi non disciplinati.

Dal campo di applicazione sono esclusi i prodotti alimentari (di cui al regolamento (CE) n. 178/2002), nonché, in base alla definizione generale di prodotto (art. 3), gli articoli di antiquariato e i prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona a cui fornisce il prodotto, in quanto non compresi nella definizione generale di prodotto sopra menzionata.

Ambito soggettivo

La normativa ha come diretti destinatari:

il produttore; la definizione specifica è più ampia di quella generale dettata dall'art. 3. Infatti è inteso come il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

il distributore inteso come qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.



Contenuto

Scopo della normativa è garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato o in libera pratica siano **sicuri** (art. 102).

Secondo la definizione fornita dallo stesso legislatore (art. 103, comma 1, lett. a) è sicuro qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio oppure presenti rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto stesso e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione delle caratteristiche del prodotto (composizione, imballaggio, installazione e manutenzione), dell'effetto del prodotto su altri prodotti, della presentazione, dell'etichettatura, delle avvertenze ed istruzioni per l'uso e delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto.

Obblighi del produttore e del distributore (art. 104)

Il produttore deve, anzitutto, immettere sul mercato solo prodotti sicuri, fornendo al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.

Deve inoltre adottare delle misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi all'uso normale del prodotto e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi (es. marcatura, identificazione singola o per lotti, verifiche a campione, esame dei reclami etc.), predisponendo, se del caso, anche il richiamo o il ritiro del prodotto dal mercato.

Il distributore, a sua volta, deve agire con diligenza; pertanto è tenuto a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità nella sua qualità di operatore professionale e deve partecipare al controllo sulla sicurezza trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti, conservando e fornendo la documentazione idonea a garantire la rintracciabilità del prodotto per un periodo di 10 anni dalla data di consegna al consumatore finale.

Produttore e distributore sono parimenti tenuti ad **informare** con tempestività le Amministrazioni competenti qualora vengano a conoscenza - o, in quanto operatori professionali, debbano essere a conoscenza - che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, precisando anche le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

La presunzione e valutazione della sicurezza (art. 105)



I parametri in base ai quali valutare la sicurezza di un prodotto sono chiaramente indicati dal legislatore.

Infatti, in base ad una precisa gerarchia delle fonti che determinano i parametri di sicurezza, un prodotto è considerato sicuro quando, in assenza di **specifiche disposizioni comunitarie**, è conforme alla **normativa vigente nello Stato membro** in cui viene commercializzato. Si presume inoltre sicuro il prodotto conforme alle **norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee armonizzate** elaborate dagli organismi europei di normalizzazione su specifico mandato della Commissione e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. In mancanza di quanto sopra la sicurezza del prodotto è valutata in base **alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti**, anche se non armonizzate, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle **raccomandazioni della Commissione europea**, ai **codici di buona condotta**, agli **ultimi ritrovati della tecnica** e al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

Poteri di controllo delle autorità nazionali (artt. da 107 a 110)

Ai Ministeri delle Attività Produttive, della Salute, del Lavoro, dell'Interno, dell'Economia e delle Infrastrutture e alle altre amministrazioni pubbliche, secondo le rispettive competenze, è demandato il compito di controllare che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

A tal fine le pubbliche autorità procedono, a seconda delle caratteristiche del prodotto, a verifiche ed ispezioni presso gli stabilimenti di produzione, di confezionamento, di stoccaggio e vendita, alla raccolta di informazioni, al prelievo di campioni e, nel caso di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, possono **ordinare, a spese del produttore e del distributore, il ritiro o il richiamo dei prodotti**.

Sotto il profilo procedurale, i provvedimenti che limitano l'immissione sul mercato di un prodotto, o ne dispongono il ritiro o il richiamo devono essere adeguatamente motivati e notificati entro 7 giorni dall'adozione con l'indicazione dei termini e delle Autorità a cui è possibile ricorrere. Inoltre, fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo, agli interessati deve essere consentita un'adeguata partecipazione al procedimento amministrativo, presenziando agli accertamenti riguardanti i prodotti e presentando osservazioni scritte e documenti.

Quando il provvedimento adottato riguarda un rischio grave è prevista una notificazione da parte del Ministero delle Attività Produttive alla Commissione europea secondo le prescrizioni del RAPEX (art. 107, comma 3), sistema rapido di scambio di comunicazione, istituito a livello comunitario, che prevede anche un bollettino di prodotti rischiosi visionabile on line dal pubblico dei consumatori (<http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications>).



Sanzioni (art. 112)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono previste specifiche misure sanzionatorie di carattere penale ed amministrativo:

- è punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da Euro 10.000 a Euro 50.000 il produttore o il distributore che violi il divieto, imposto dalle autorità competenti, di immettere sul mercato prodotti pericolosi;
- è punito con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da 10.000€ a 50.000€ il produttore che immetta sul mercato prodotti pericolosi;
- è punito con l'ammenda da Euro 10.000 a Euro 25.000 il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti di carattere preventivo emanati dalle autorità competenti a norma dell'art. 107, comma 2, lett. b) n°1) e 2), lett. c) e d) n. 1) e 2);
- è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 2.500 a Euro 40.000 il produttore o il distributore che non assicuri la dovuta collaborazione nelle richieste di verifica, ispezione e controlli preventivi (art. 107, comma 2, lett. a) su prodotti non ancora dichiarati pericolosi;
- è soggetto a sanzione amministrativa compresa tra Euro 1.500 e Euro 30.000 il produttore o il distributore che non adempia agli obblighi a lui imposti per la commercializzazione di prodotti sicuri ai sensi dell'art. 104.

Orientamenti della giurisprudenza

Nelle rare occasioni in cui la giurisprudenza si è pronunciata sulla previdente normativa sulla sicurezza generale dei prodotti, è stato evidenziato, da un lato, come la nozione di legislativa di produttore accolta dal D. Lgs 17 marzo 1995, n. 115 (successivamente abrogato dal D. Lgs 21 maggio 2004, n. 172, a sua volta sostituito dalle norme del Codice) sia più ampia di quella economica estendendosi fino a comprendere l'operatore che completa il confezionamento del prodotto, apponendovi il nome industriale, il marchio o altro segno distintivo, le etichette con le istruzioni per l'uso e la scheda di sicurezza (cfr. Cass. penale, sez. III, 1 ottobre 1996, n. 2454) dall'altro riconoscendo, anche in sede cautelare, l'obbligo del produttore di adottare idonee misure volte a garantire la sicurezza del prodotto anche se già commercializzato (cfr. Trib. Torino, ordinanza del 17 maggio 2002). E' stata riconosciuta la qualifica di produttore anche all'importatore di un prodotto fabbricato all'interno di altro stato della Cee (Trib. Viterbo, 17 ottobre 2001).



In evidenza per le imprese

Il produttore ed il distributore sono obbligati ad immettere sul mercato esclusivamente prodotti sicuri, informando adeguatamente il consumatore sui possibili rischi.

Inoltre, devono essere adottate misure e procedure dirette ad evitare tali rischi, procedendo, se necessario, anche a operazioni di richiamo o ritiro del prodotto.

Le sanzioni penali e pecuniarie amministrative previste all'art. 112, si aggiungono alla responsabilità per danno da prodotto difettoso introdotta nel nostro ordinamento con D.P.R. 224/88 ora riportato agli artt. 114 -127 del Codice del Consumo (art. 111).

Va inoltre ricordato che il costruttore o il produttore è comunque responsabile, secondo le regole generali del Codice Civile, in tema di responsabilità da fatto illecito per i danni che le cose che ha prodotto o costruito abbiano, per suo dolo o colpa, cagionato a terzi (art. 2043 cod. civ.).



Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Fonte normativa

Articoli da 114 a 127 del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206).

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (ABROGATO).

Campo di applicazione

Ambito soggettivo

La disciplina in commento trova applicazione nei rapporti tra produttore (così come definito dalle disposizioni generali del Codice – art. 3, comma 1, lett. d) e consumatore inteso quest'ultimo in senso più ampio rispetto alla definizione generale dell'art.3 del Codice del consumo, riguardando più genericamente il **danneggiato**.

Per produttore, invece, deve intendersi il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore (art. 115)

Ambito oggettivo

Le disposizioni relative alla responsabilità per danno da prodotto difettoso si applicano al prodotto, inteso, ai fini della presente normativa, come ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. È considerato prodotto anche l'elettricità.

Si tratta dunque di una definizione diversa rispetto a quella generale fornita dall'art.3, comma 1, lett. e) del Codice.

Contenuto

La responsabilità del produttore e del fornitore (Artt. 114, 115 e116)

Qualora un **prodotto**, ossia un bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile, causi un danno, la responsabilità ricade sul produttore (art. 114).

Il primo responsabile è dunque il **produttore**, ma nel caso in cui non fosse individuato, la norma volendo tutelare comunque il danneggiato ed evitargli oneri di rintracciabilità ove questi non appaia, estende la responsabilità al **fornitore** che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale (art. 116).



Questa responsabilità si attiva solo nel caso in cui, come già detto, non sia indicato il produttore, e il fornitore non comunica al danneggiato i riferimenti precisi del produttore o di chi gli ha comunque fornito il prodotto.

E' facile cogliere in queste disposizioni l'intento del legislatore di estendere la responsabilità del produttore a tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo, quali subfornitori, fornitori e importatori e anche distributori, proprio al fine di tutelare il danneggiato, che spesso non è neppure in grado di conoscere il fabbricante effettivo del prodotto. Il danneggiato, dunque, può rivolgersi direttamente al produttore per richiedere il risarcimento del danno, oppure può rivolgersi al soggetto che immette il prodotto sul mercato, ma solamente nel caso in cui questi non indichi al danneggiato che ne faccia richiesta scritta circostanziata, i riferimenti precisi del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto, nel termine di tre mesi. Normalmente, infatti, non vi è un rapporto contrattuale diretto tra produttore e danneggiato. Queste disposizioni in merito alla responsabilità, valgono anche nei casi di prodotti importati nella Comunità Europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se si conosca comunque il produttore.

Pluralità di responsabili (Art. 121)

Nel caso di più soggetti responsabili per il medesimo danno, la norma prevede che tutti siano **corresponsabili e obbligati in solido** al risarcimento, salvo poi la possibilità per chi ha risarcito il danno, di rivalersi nei confronti degli altri.

Clausole di esonero (Art.124)

Per tutelare maggiormente il danneggiato, la norma conferma quanto già stabilito dalla vecchia disciplina, stabilendo **che ogni patto volto ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità sia nullo.**

Concorso di colpa del danneggiato (Art. 122)

Qualora il danno fosse causato oltre che dal difetto del prodotto, anche dal fatto colposo del danneggiato, il risarcimento viene diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Ecco perché le istruzioni e le avvertenze del produttore sono importanti per evitare che un inconsapevole comportamento del consumatore aggravi l'entità del danno. Se il danneggiato si espone volontariamente al difetto del prodotto, nessun risarcimento è dovuto.

Il prodotto difettoso (Art. 117)

La norma definisce in termini generali e dunque molto ampi la nozione di prodotto difettoso, come quel prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, ossia del modo in cui il prodotto è presentato, dell'uso al quale il prodotto è destinato e così via. Questa nozione estremamente generica, che fa riferimento alle legittime



aspettative del danneggiato, viene in parte attenuata dalle circostanze che indicano come valutare tali legittime aspettative, ossia le modalità di presentazione del prodotto, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze. Ne deriva che per definire un prodotto sicuro, è necessario non solo che sia esente da difetti di progettazione o di fabbricazione, ma anche che sia accompagnato dalle necessarie informazioni sulle modalità e limiti d'uso e sui pericoli che l'utilizzatore potrebbe incontrare, anche solo potenzialmente. Informazioni reticenti o ingannevoli possono configurare un prodotto difettoso (di informazioni).

Mitigano questa severa esigenza di informazioni, le caratteristiche palesi del prodotto, ossia quelle che normalmente presentano certi tipi di prodotti, nonché i comportamenti, ossia le modalità d'uso ordinarie del prodotto, vale a dire quello che ragionevolmente si compie nell'utilizzo di un certo prodotto.

Il prodotto, dunque, **deve essere corredato da informazioni chiare e complete, soprattutto sulle modalità d'uso**. E queste informazioni sono utili proprio al produttore per evitare di essere chiamato a rispondere per usi non consentiti. Un utilizzo improprio del prodotto o contrario alle avvertenze fornite dal produttore, infatti, esonerano quest'ultimo da responsabilità.

Il difetto, inoltre, viene valutato anche nel tempo, poiché si prende in considerazione il difetto quando il prodotto viene messo in circolazione e si dovrà tener conto della normale usura che interviene nel tempo e che incide sull'affidabilità del prodotto. Un nuovo prodotto non avrà verosimilmente le stesse caratteristiche di un prodotto utilizzato da molti anni. E' pertanto utile che il produttore fornisca informazioni chiare e precise in merito alle necessarie manutenzioni, nonché ad eventuali controlli, indicando anche la periodicità degli stessi.

Infine, la norma tiene in considerazione il fatto che un tipo di prodotto possa essere "superato" da un altro prodotto dello stesso tipo ma più perfezionato. In questo caso il prodotto meno perfezionato non è di per sé difettoso, poiché è normale che esistano diversi livelli di prodotto e diversi livelli di mercato e di prezzo. Si deve comunque tenere presente che il prodotto si considera difettoso quando non presenta la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Il difetto del prodotto, inteso nel senso ampio ora descritto, **rappresenta un rischio d'impresa per responsabilità oggettiva** ed è pertanto consigliabile affrontarlo sia dal punto di vista del controllo qualità, che dal punto di vista assicurativo, per evitare di trovarsi impreparati di fronte ad una richiesta di risarcimento.

I casi di esclusione della responsabilità (Art. 118)

Per essere chiamati a rispondere di un danno, è necessario che il fatto dannoso sia attribuibile ad un soggetto, tramite un collegamento causa-effetto. Il produttore dunque risponde se il danno è



causato da un difetto del suo prodotto, secondo questo nesso causale, indipendentemente dalla dimostrazione della "colpa". La norma tuttavia consente al produttore di provare le cause di esclusione della responsabilità, ogni volta che intervengano fattori esterni ad interrompere questo collegamento causale. Per evitare di rispondere, il produttore potrà provare che non ha messo in circolazione il prodotto, ossia che il prodotto, seppur difettoso, è stato messo in circolazione da altri senza la sua volontà. Potrà poi provare che il prodotto, al momento della sua messa in circolazione, non presentava il difetto che ha causato il danno e per offrire questa prova sarà sufficiente che dimostri la probabilità della mancanza del difetto nel prodotto al momento della sua messa in circolazione. In questo modo si consente al produttore di escludere la responsabilità per fatto addebitabile ad altri soggetti intervenuti successivamente (si pensi al trasportatore, al custode, al manutentore, all'installatore). Il produttore, inoltre, potrà provare di non aver fabbricato il prodotto per la vendita o per altre forme di distribuzione a titolo oneroso o di non aver fabbricato o distribuito il prodotto nell'esercizio della sua attività professionale. Neppure viene chiamato a rispondere il produttore, quando il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante, qualora tali provvedimenti siano inderogabili e precisi, ossia non lascino spazio a scelte discrezionali. Un altro caso di esonero da responsabilità è legato al tempo di produzione, in quanto la responsabilità è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso. Un ulteriore caso di esonero da responsabilità si ha quando il difetto è interamente dovuto ad una parte componente o ad una materia prima, o alle istruzioni fornite da altri per la realizzazione dell'intero prodotto.

Il danno risarcibile (Artt. 125 e 126)

Si può chiedere il risarcimento per il danno cagionato da morte, lesioni personali, o per la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e principalmente usata dal danneggiato. Per quanto riguarda il danno a cose, la norma fissa una franchigia al risarcimento massimo, pari a 365 Euro (art. 125). Per richiedere il risarcimento, **il danneggiato deve attivarsi entro tre anni** dai giorni in cui ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile, altrimenti si prescrive.

Il diritto al risarcimento, comunque, si estingue dopo 10 anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto (art. 126).

Le disposizioni illustrate si applicano ai prodotti messi in circolazione dal 30 luglio 1988 e fanno sempre salva la possibilità per il danneggiato di ricorrere alla disciplina generale della responsabilità civile, se più vantaggiosa.



Orientamenti della giurisprudenza

Il produttore è responsabile per i danni provocati dal prodotto difettoso qualora siano carenti le istruzioni e le avvertenze allegare a quest'ultimo (Nella fattispecie, il produttore di una caffettiera è stata condannata al risarcimento dei danni, derivati dall'esplosione di quest'ultima, per aver allegato informazioni insufficienti proprio sotto i profili che ne hanno causato lo scoppio) – Trib. Vercelli, 05.02.2003 - Mussato c. Guido Bergna S.p.A. Il produttore va incontro a responsabilità ex art. 5 del D.P.R. n. 224/1988 quando non fornisce adeguate informazioni relative all'utilizzo di un prodotto, configurandosi una ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza riguardanti il prodotto stesso - Giudice di pace Firenze, 16.04.2003 - R.P. c. Toscana Multiservizi s.r.l. e altro - Qualora una bottiglia d'acqua minerale sia scoppiata nella mano di un consumatore che l'aveva presa da un bancone self-service, il produttore di detta una bottiglia risponde dei danni subiti dal consumatore stesso, a norma del D.P.R. n. 224 del 1988 – Trib. Roma, 17.03.1998 - Mei c. Soc. S. Pellegrino. Un commensale, il quale, durante la masticazione di riso cotto mischiato a condimento in scatola di prodotti del suolo, riporti la frattura di due premolari per la presenza nel prodotto di un frammento di metallo, ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale da parte del produttore del commestibile non genuino, a causa della inavvertita presenza del menzionato corpo - Giudice di pace Monza, 20.03.1997 - Facanabia c. Fall. soc. Saclà ; L'azienda produttrice di una scala può essere condannata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 224/88, al risarcimento del danno biologico conseguente ad una caduta dovuta al cedimento strutturale della scala anche in assenza di prova che il difetto di fabbricazione sia dovuto a colpa del fabbricante, allorché non sussistano i presupposti di un uso anomalo cui ricondurre in via esclusiva il sinistro – Trib. Milano, 31.01.2003 - Est. Giudice unico Piombo - Ferrara c. La Vetroscala s.a.s. ; Anche prima della entrata in vigore del D. Lgs. 24 maggio 1988 n. 224, che disciplina la responsabilità del produttore con effetto non retroattivo ma secondo criteri anche in precedenza applicabili per la loro coerenza logica con quelli che regolano la responsabilità aquiliana, il danno subito da colui che si serve di una cosa può essere addebitato ad un difetto di costruzione della cosa medesima solo se questa è stata usata secondo la destinazione che il produttore (o il custode) poteva ragionevolmente prevedere e se il comportamento tenuto dall'utente (e dal quale il danno è dipeso) era ragionevolmente prevedibile, a meno che l'utente non fosse stato posto in grado di rappresentarsi che taluni di quei modi di uso andavano in concreto evitati perché si sarebbe potuto determinare una situazione foriera di danno (nella specie, è stata esclusa la responsabilità del produttore per il danno subito da un ragazzo dodicenne che, oscillando in piedi sui braccioli del sediolino di una altalena, si era appoggiato allo snodo superiore di una delle due sbarre di sostegno del sediolino subendo l'amputazione di un dito della mano accidentalmente



introdotto nel punto di frizione delle lamiere) - Cass. civ., sez. III, 29.09.1995, n. 10274 - Pres. Iannotta A - Rel. Vittoria P - P.M. Maccarone E (Conf.) - Braghini c. Comune di San Bartolomeo.

In evidenza per le imprese

Dalla disciplina ora esposta, emerge l'opportunità che l'impresa affronti coscientemente il problema, ossia che si renda conto che il proprio prodotto potrebbe cagionare un danno e il danneggiato potrebbe richiedere un risarcimento, **anche in assenza di colpa**. Sicuramente un primo passo è quello di fabbricare prodotti conformi allo stato dell'arte ed alle conoscenze tecniche, attivare una corretta organizzazione aziendale e adottare un buon sistema di controllo qualità interno, in grado di verificare eventuali scollamenti tra le procedure e i prodotti, per evitare di introdurre sul mercato prodotti difettosi.

Altrettanto importante, poi, è valutare preventivamente gli aspetti legali connessi alla responsabilità da prodotto, evitando di affrontarli solo nel momento dell'eventuale richiesta di risarcimento.

Anche la previsione di un'analisi dei rischi aziendali e una conseguente adeguata copertura assicurativa saranno cruciali.

Si dovranno accompagnare inoltre i prodotti con istruzioni, avvertenze per l'uso e la manutenzione molto precise e complete: spesso queste informazioni saranno in grado di fondare l'esonero da responsabilità per il produttore, in una eventuale causa di risarcimento. Queste informazioni dovranno tenere conto di ciò che il consumatore può ragionevolmente attendersi, prendendo in considerazione gli usi impropri del prodotto e i potenziali pericoli.

Il produttore dovrà poi curare i rapporti commerciali con i propri fornitori, scegliendoli in base a criteri anche di qualità ed affidabilità e non solo di economicità.

Anche la rete di distribuzione e il post-vendita dovranno essere considerati alla luce della responsabilità da prodotto, tenuto conto della previsione normativa della responsabilità solidale.

Infine, il produttore che esporta, dovrà valutare la normativa dei Paesi nei quali il prodotto sarà venduto, poiché vi sono alcune normative interne che sono molto tutelanti per il danneggiato, come ad esempio negli Stati Uniti, e prevedere specifiche polizze assicurative ad hoc per tutelarsi in caso di richiesta di risarcimento.